

UNIONE CINQUECITTÀ'

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia

Sede: Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo. Tel. 0776/403184, Fax 0776/403193

Codice Fiscale: 90014080601 P.I. 02336490608

E.mail: unionequinquecomuni@libero.it PEC: posta@pec.unioecinquecitta.it


Prot. n. 2045 del 26/11/2018

Al Sindaco del Comune di
Pico

OGGETTO: Conferma adesione alla Centrale Unica di Committenza.

Con la presente, facendo seguito alla Vostra nota prot.1939 del 19/10/2018, si comunica che è possibile aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni in indirizzo a far data dal 01/01/2019 previa approvazione in Consiglio comunale dello Schema di convenzione allegato alla presente.

Cordiali saluti.




Il Presidente
Dr. Libero Mazzaroppi



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile



Al Presidente
Unione Cinque Città
Piazza Sturzo
Piedimonte San Germano FR

PEC: posta@pec.unionequincicitta.it

OGGETTO: richiesta adesione alla Centrale Unica di Committenza.

Con la presente si comunica la volontà di questo Ente di aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni in indirizzo a far data dal 01.01.2019.

Si resta in attesa di un cortese riscontro circa l'accoglienza della presente istanza di adesione, che sarà, in caso di esito positivo, oggetto di successiva necessaria deliberazione di Consiglio Comunale.



IL SINDACO
Ornella Carnevale
Dott.ssa Ornella CARNEVALE

UNIONE CINQUECITTA'

Posta Elettronica cod. 5397 del 19.10.2018 (12:31:25)
PROTOCOLLO n.1939 / 2018 del 22.10.2018 (Arrivo)

Mittente: protocollo@pec.comunedipico.it
Destinatario: posta@pec.unioneinquecitta.it

OGGETTO

Invio nota Prot. 7674

TESTO

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

● 7674.pdf



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE
DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

L'amministrazione comunale di Pico, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163 e successive modifiche convengono con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

1. Il Comune di Pico, e l'Unione Cinquecittà convengono di istituire presso la sede dell'Unione la Centrale unica di committenza (di CUC) al fine di esercitare la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante apposita convenzione.
2. La suddetta Amministrazione procede alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli:
 - a) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 .del 3 dicembre 2014.
 - b) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 .del 8 ottobre 2015
 - c) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 .del 2 dicembre 2015
 - d) deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del
 - e) deliberazione del Consiglio dell'Unione n. XX del

Articolo 2. Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare l'analisi del fabbisogno e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - b) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - c) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
 - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

5. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
6. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che l'Unione ritenerà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.
7. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
8. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite dai Comuni associati all'Unione Cinquecittà.

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione provvede ad individuare con propri provvedimenti la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile della Centrale unica di committenza e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'ufficio della centrale di committenza costituisce lo strumento mediante il quale viene assicurata l'operatività della presente Convenzione e predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle procedure di gara gestite.
3. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente Convenzione.
4. Tale struttura di supporto operativo, anche attraverso il miglior utilizzo della rete Internet/Intranet, dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse con conseguente valorizzazione e specializzazione delle competenze attivate.

Articolo 5. Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) eventuale predisposizione di modelli e schemi di bando che i Comuni aderenti possono utilizzare, al fine di consentire la standardizzazione delle attività di gara;
 - c) eventuale collaborazione nella redazione dei capitolati speciali di appalto;
 - d) definizione con gli enti aderenti dei criteri di aggiudicazione delle gare ed eventuali atti aggiuntivi;
 - e) definizione in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - f) redazione degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani, nonché le lettere di invito;
 - g) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

restando che laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti attraverso l'attivazione delle forme di assegnazione temporanea o di convenzioni, secondo le disposizioni vigenti.

3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione dell'Ente aderente.

Articolo 9. Dotazione tecnica

1. Il Comune associato potrà conferire all'Unione, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10. Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento della centrale di committenza, da determinarsi da parte dell'Unione, sarà quantificato alla conclusione del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti tra i Sindaci dei Comuni che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento della centrale di committenza, l'Ente si impegna a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, e a rimborsare trimestralmente i costi sostenuti dall'Unione.

Articolo 11 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Il Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti trimestralmente.
3. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12 – Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano dalla data della sottoscrizione.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo purché venga mantenuto l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte del Comune obbligato ed osservato ogni adempimento di legge.